

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6894 del 02/12/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Bibbiano, richiesta dall'impresa AZIENDA AGRICOLA PODERE CINQUE BIOLCHE DI FRANCO GIOVANNI inerente l'attività di coltivazione e vendita di prodotti biologici
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7166 del 01/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno due DICEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 26562/2025

DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Bibbiano, richiesta dall'impresa AZIENDA AGRICOLA PODERE CINQUE BIOLCHE DI FRANCO GIOVANNI inerente l'attività di coltivazione e vendita di prodotti biologici

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP del Comune di Bibbiano ad Arpae SAC Reggio Emilia in data 12/08/2025 e acquisita al protocollo n. 145909 – pratica Sinadoc 26562/2025 – inviata dal legale rappresentante della Ditta **AZIENDA AGRICOLA PODERE CINQUE BIOLCHE DI FRANCO GIOVANNI** (P.IVA 02908110352) con sede legale nel comune di Bibbiano – via San Giovanni Bosco 12/1 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) inerente l'attività di coltivazione e vendita di prodotti biologici, svolta presso l'impianto ubicato in **comune di Bibbiano - via San Giovanni Bosco 12/1**, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 o comma 6, Legge n. 447/95; art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n. 15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D.Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche,

competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;

- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di Bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO CHE dall'istruttoria emerge che, a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da Arpae, con nota protocollo n. 147868 del 18/08/2025, è stata trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con protocollo n. 154166 del 01/09/2025 agli atti di Arpae consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;

PRESO ATTO CHE, nella documentazione acquisita al protocollo n. 145909 del 12/08/2025, la Ditta ha dichiarato di essere in possesso di concessione n. 25652 del 06/08/2025 per scarico in Rio Enzola;

TENUTO CONTO CHE in tale concessione n. 25652 del 06/08/2025 del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale inerente lo scarico di acque reflue nel Rio Enzola, a servizio degli immobili di via San Giovanni Bosco 12 in comune di Bibbiano (RE), fra l'altro, si attesta il parere positivo di compatibilità idraulica ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 4/2007;

DATO ATTO CHE nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla-osta del Comune di Bibbiano per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche (protocollo n. 185326 del 20/10/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale Arpae di Reggio Emilia per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (protocollo n. 177863 del 08/10/2025);

CONSIDERATO CHE l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **AZIENDA AGRICOLA PODERE CINQUE BIOCHE DI FRANCO GIOVANNI**, per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di coltivazione e vendita di prodotti biologici, da realizzare in comune di Bibbiano, via San Giovanni Bosco 12/1 - provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR n. 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **AZIENDA AGRICOLA PODERE CINQUE BIOCHE DI FRANCO GIOVANNI** (P.IVA 02908110352), nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Bibbiano, via San Giovanni Bosco 12/1 - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (artt. 124 e 125)	Comune
Rumore	Comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge n. 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e DGR 1053/2003, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche"
- Allegato E "Comunicazione di impatto acustico/Nulla osta acustico (art. 8, comma 4/comma 6 della Legge n. 447/95)"

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno **6 (sei) mesi prima** della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI FARE SALVE le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
6. DI FARE SALVI altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;
9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Bibbiano ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Bibbiano e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Arpae di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

La Ditta svolge attività di coltivazione di prodotti biologici presso il sito di via S. Giovanni Bosco 12/1 in comune di Bibbiano (RE).

Le attività di modifica prevedono la demolizione dell'annesso agricolo esistente e la successiva costruzione in sedime diverso di un'abitazione monofamiliare con annesso locale monopiano destinato a punto vendita dei prodotti coltivati nell'azienda stessa.

Per l'attività è impiegato un solo addetto (titolare dell'attività). L'insediamento è operativo 7 giorni/settimana per 8 ore/giorno, per 365 giorni/anno.

L'abitazione comprende 4 camere da letto, di cui una superiore ai 14 m², per un totale di 5 AE. Lo stabile dedicato alla vendita ha una superficie totale di 75 m² ed è dotato di servizi igienici per un totale di 0,5 AE. La capacità massima complessiva stimata è di 5,5 AE.

Presso l'attività è presente una rete di raccolta interna in cui vengono convogliate le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del punto vendita, a cui si uniscono le acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione.

Tali reflui vengono poi recapitati tramite un unico punto di scarico, individuato in planimetria con la sigla S1, in corpo idrico superficiale, costituito dal fosso di scolo naturale denominato rio Enzola, situato al confine della proprietà.

Prima dello scarico in corpo idrico superficiale, le acque reflue domestiche sono sottoposte ad un trattamento di depurazione dimensionato per 8 AE e costituito da:

- Degrassatore, di volume 0.4 m³, il quale riceve i reflui provenienti dai locali cucina e lavanderia dell'abitazione e, dopo il trattamento, convoglia il refluo nella linea acque nere
- Fossa Imhoff, di volume 2.1 m³
- Filtro batterico anaerobico, di volume 5.33 m³.

E' presente un pozzetto di ispezione in uscita dal sistema di trattamento dei reflui.

Lo scarico è di tipo continuo e prevede un volume scaricato stimato pari a 639 m³/anno.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite pozzo.

Le piante degli stabili sono quelle acquisite nella documentazione integrativa pervenuta in data 19/09/2025 al protocollo Arpae n. 166318.

La planimetria di riferimento per gli scarichi è la Tavola A.06 datata maggio 2025, acquisita al protocollo di Arpae n.145909 del 12/08/2025 e allegata alla presente.

PRESCRIZIONI

1. Nella realizzazione dell'intervento, siano rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. A valle dell'impianto e prima della confluenza con ogni altra rete sia realizzato il pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel

rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.

4. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
5. I rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
6. Deve essere garantito il deflusso del reflu scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Pratica Sinadoc n. 26562/2025

ALLEGATO E

Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla Dichiarazione sostitutiva di certificazione, trasmessa con nota integrativa registrata al protocollo n. 154166 del 01/09/2025, emerge che:

- per la coltivazione dei prodotti agricoli non vengono utilizzati mezzi agricoli di nessun tipo e le lavorazioni si svolgono unicamente a mano;
- vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità appartenenti alla tipologia "vendita al dettaglio di generi vari" come previsto dall'allegato B del DPR 227/2011.

Non è pertanto prevista alcuna attività rumorosa, garantendo il rispetto dei limiti normativi in termini di impatto acustico come previsto dall'art. 8, comma 4 della Legge 447/95.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.